



Preg.mo Sig.

Avvocato ROBERTO MARONI
Presidente di Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Gent.ma Sig.ra

Avvocato Claudia Maria Terzi
Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo
sostenibile di Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ambiente@pec.regione.lombardia.it

e p.c.

Preg.mo Sig.

Avvocato Marsico Luca
Presidente della VI Commissione Ambiente
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

luca.marsico@consiglio.regione.lombardia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma (Italia)

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma

dgprev@postacert.sanita.it

APPELLO DEL

Comitato ***“RISPETTIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - NO INCENERITORE RETORBIDO*** sede in Codevilla (PV), Via Montebello, n. 2

PREMESSO CHE

1. Lo scrivente è un Comitato senza scopo di lucro, che da anni si batte per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini di Codevilla ***“dagli effetti derivanti dalla realizzazione di discariche e da qualsiasi altro tipo di impianto potenzialmente dannoso sul territorio di Codevilla e limitrofi”*** (così recita l'art. 4 dello Statuto).
2. Il Comitato ***“Rispettiamo e Valorizziamo il Territorio” – “NO Inceneritore Retorbido”*** è un autorevole soggetto, portatore di interessi diffusi, molto radicato sul territorio. E' considerato dalle istituzioni locali un importante interlocutore.
3. Nel novembre 2014, la società **Italiana Energetica Tire S.r.l.** ha presentato a Regione Lombardia istanza di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.Lvo 152/2006, per la creazione nel Comune di Retorbido (PV) di un grande impianto industriale di recupero di Pneumatici Fuori Uso (PFU) mediante trattamento a caldo basato su un processo di pirolisi. *(trattasi di un impianto progettato per trattare 100 tonnellate/giorno che si estenderebbe su un'area di circa 46 mila metri quadri di cui 16 mila andando ad occupare suolo ineditato).*
4. Retorbido, come noto, è localizzato nell'Oltrepò Pavese, in prossimità dell'imbocco della zona turistica e termale della Valle Staffora e in un contesto collinare

caratterizzato dalla presenza di vigneti, di produttori di grandi vini nonché di altre eccellenze agricole, cerealicole e frutteti.

5. Il progetto della Italiana Energetica Tire consiste nella riproposizione (*seppur rivisto sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista dei possibili impatti ambientali*) di quello presentato nel 2013 al Comune di Casalino (NO) e **bocciato** il 7 ottobre 2013 dalla relativa Conferenza dei Servizi in virtù del fatto che **“la tecnologia impiantistica proposta ... non consente attualmente il rispetto della normativa ambientale vigente”**.
6. Tanti Comuni del territorio oltrepadano (*Retorbido ed i limitrofi Codevilla, Torrazza Coste, Rocca Susella, Rivanazzano Terme e Voghera ma anche Godiasco-Salice Terme, Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo,, Casteggio, Menconico, Cecima, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Stradella, Val di Nizza, Valverde e Varzi, nonché quelli del vicino Piemonte quali Casale Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone Tortona e Volpedo*) nelle rispettive assemblee consiliari hanno già espresso, a mezzo di idonea Mozione o Ordine del giorno, la loro contrarietà all'intervento, considerandolo **pericoloso per la salute, l'ambiente, la vita e l'intera economia delle proprie comunità** a questi enti dobbiamo aggiungere sia il G.A.L. (Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese), forte di 43 Comuni associati, sia la Comunità Montana Oltrepo Pavese.
7. La medesima valutazione d'incompatibilità è stata altresì espressa dalla **VI Commissione Ambiente e Protezione Civile di Regione Lombardia**, che, nella seduta del 12 marzo 2015, ha espresso all'unanimità **“un giudizio negativo sul progetto”**, impegnando **“la Giunta Regionale a recepire tutti gli elementi di criticità**

emersi nel corso delle audizioni della Commissione VI del 12 marzo 2015 con associazioni ed enti del territorio, nelle istruttorie VIA/AIA in corso presso le strutture competenti”.

8. L’insediamento di tale impianto – a causa soprattutto delle difficoltà di definire “ex ante” gli effetti che le immissioni nocive produrranno sull’ambiente - è contrario al **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** di matrice comunitaria; rappresenta un “vulnus” al criterio dello sviluppo sostenibile; lede il fondamentale diritto riconosciuto dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo a vivere in un ambiente sano.

CONSIDERATO CHE

I. La realizzazione dell’impianto contrasta con i principi dettati dall’art. 191 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

La politica ambientale dell’Unione, finalizzata a **garantire un elevato livello di tutela all’ambiente**, si fonda su alcuni principi fondamentali:

- **IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** (“*better safe than sorry*”);
- **IL PRINCIPIO DI AZIONE PREVENTIVA E DI CORREZIONE**, in via prioritaria alla fonte, dei danni recati all’ambiente e dell’assioma che «*chi inquina paga*» (cfr. art. 191 par. 2).

La normativa comunitaria impone quindi, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, **di tener fin da subito conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente** (cfr. art 191 del TFUE).

Come chiarito da un recentissimo pronunciamento del CONSIGLIO DI STATO (Sez. V, 18/5/2015, n. 2495) il “**PRINCIPIO DI PRECAUZIONE fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali**

per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.”

*“L'applicazione del **principio di precauzione** comporta dunque – così precisano i Giudici di Palazzo Spada - che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali”.*

Detto altrimenti, la normativa esige di verificare preventivamente che la stessa attività **non danneggi l'uomo o l'ambiente, valori** questi sempre **prevalenti sugli interessi economici** (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia n. 304 del 2005 nonché TRGA Trentino Alto Adige TN 8 luglio 2010, n. 171).

Ed ogni qual volta vi siano dubbi di pericolo per la salute o l'ambiente, **indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenziale tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano**, il conflitto va risolto facendo applicazione del **principio di prevenzione** (in tal senso si v. T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 20/03/2015, n. 146 secondo cui: *“L'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un **rischio potenziale** per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre.”*)

Come in premessa anticipato, la società Italiana Energetica Tire ha in animo di insediare un ciclo produttivo c.d. “pirolisi”.

Trattasi di una lavorazione che cagiona l'immissione in atmosfera di Polveri (PM), Polveri sottili e nanoparticelle, Ossidi di Azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Monossido di Carbonio (CO), Ammoniaca (NH3), Acido Cloridrico (HCL), Acido Fluoridrico (HF), Metalli (quali Nichel), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Policlorodibenzodiossine o Policlorodibenzofurani (PCDD e PCDF) e composti organici volatili (SOV o COV)

Sostanze inquinanti, tossiche e pericolose in grado di contaminare **l'atmosfera, l'acqua, il suolo; capaci di entrare negli organismi biologici e nella catena alimentare, con pesanti ripercussioni sulla salute della popolazione residente che si troverà esposta al rischio di dover inalare aria inquinata e ad ingerire alimenti contaminati.**

La comunità scientifica è concorde nel ritenere che le micro e nano-particelle prodotte dagli impianti "Pirolisi" (*inorganiche, non biodegradabili e non biocompatibili*) una volta penetrate nell'organismo innescano reazioni che possono determinare patologie "tradizionali" (*tumori*) e nano patologie (*malformazioni fetali, malattie infiammatorie, allergiche e perfino neurologiche*)

Numerosi ed autorevoli studi epidemiologici hanno dimostrato correlazioni (dirette e statisticamente significative **tra l'aumento delle immissioni nell'aria di tali inquinanti e l'incremento del tasso di mortalità** per malattie respiratorie, cardiovascolari, incrementi dei ricoveri ospedalieri per broncopneuropatie croniche ostruttive, scompenso cardiaco, ischemie cardiache, polmoniti e crisi asmatiche nei bambini (*i composti del Nichel sono, ad esempio, classificati cancerogeni certi per l'uomo, nella fattispecie dei tumori del polmone*) – Il tutto meglio argomentato nella relazione che si allega (*già trasmessa in data 02 maggio u.s. in Regione, da questo Comitato, come osservazioni al progetto*).

Alla luce dei rischi potenziali per l'ambiente e per la salute testé tratteggiati, le Autorità pubbliche non possono che conformare la loro azione facendo puntuale applicazione del **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE**: soprattutto in virtù del fatto che le alte temperature utilizzate per dissociare la materia, non consentono di avere esatta contezza della composizione del materiale di combustione e dunque **non permettono – in spregio ai principi comunitari sopra richiamati- di comprendere cosa si andrà a immettere nell'aria** (*né esiste nel nostro paese un adeguato sistema di misurazione delle emissioni degli impianti*).

*** * ***

II. **La creazione dell'impianto contrasta con il CODICE DELL'AMBIENTE (D.L.vo 3/4/2006, n. 152) ed il PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

L'art. 3-quater del D.Lvo 152/2006 (che ha introdotto il c.d. "*PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE*") prescrive che "*ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*"

L'obbligo di "*consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile*" deve guidare in primis "*l'attività della Pubblica Amministrazione*" che "*nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità*" deve dare "*prioritaria considerazione*" "*alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale*" (comma 2).

"*Il PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - così impone la norma - deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da*

*risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il **PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro*** (art. 3 quater comma 3)

E' facile intuire come la previsione di un impianto a tecnologia "PIROLISI" sia una strada oggi "..... interdetta dall'investimento di capitali" perché "letteralmente **disseminata di fallimenti**" (cfr l'articolo che si allega a firma di Leora Broydo Vestel sul prestigioso *NEW YORK TIMES*) che contrasta con l' esigenza di preservare **l'integrità del patrimonio ambientale e paesaggistico**, valori cui il legislatore nazionale, in attuazione della Carta Costituzionale, attribuisce **ruolo primario** (trattasi, infatti, di risorse scarse che vanno preservate - **in funzione prospettica** - per tutelare le esigenze delle generazioni future a fronte di un rischio di ulteriore rarefazione del bene).

*** * ***

III. La realizzazione dell'impianto viola gli ARTT. 2 E 8 CONVENZIONE EDU – DIRITTO DI VIVERE IN UN AMBIENTE SANO E PROTETTO

La **CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO**, ratificata in Italia con L 4/8/1955 n. 848, sancisce il diritto di ogni persona alla vita (art. 2) "*al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza*" (art 8).

Come statuito dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, pronunciandosi su una controversia avente ad oggetto proprio la gestione dei rifiuti (caso *Di Marco c. Italia n. 32521/05*), grava in capo agli Stati **prima di tutto** un **obbligo positivo**, **soprattutto in relazione alle attività pericolose** (e tali sono la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti), **di mettere in atto regole adeguate per lo svolgimento**

dell'attività in questione, con particolare riguardo al livello di rischio potenziale in modo da salvaguardare il **diritto degli interessati ad un ambiente sano e protetto**.

Sono tristemente noti gli episodi di malfunzionamenti, arresti del processo industriale ed esplosioni che costellano la storia degli impianti "Pirolisi".

Disastri che hanno portato al progressivo abbandono di tale tipo di smaltimento dei rifiuti ed alla conseguente chiusura degli impianti un tempo attivi (Verbania chiuso nel 1999 per inquinamento ambientale, idem Karlsruhe in Germania).

Impianti pericolosi per la vita e la salute di chi risiede in prossimità degli stessi (si ricorda, per completezza espositiva, che la Provincia di Pavia è la provincia italiana che vanta il triste primato dei più alti valori di mortalità (seconda solo a Milano). Infatti il tasso di mortalità per tumori nei maschi è superiore del 10% a quello dei lombardi e del 18% rispetto a quello dei connazionali e nelle femmine è superiore dell'11% rispetto a quello delle lombarde e del 19% a quello delle connazionali; i tumori causano la morte del 40% dei maschi e del 27% delle femmine. (*Rapporto ASL Pavese 2015*)

Alla luce di quanto sopra esposto

IL COMITATO, a nome delle oltre 13.000 persone che oggi rappresenta (tanti sono, infatti, stati i firmatari della relativa petizione).

RIVOLGE UN FORTE APPELLO

a Codeste Supreme Autorità per chiedere loro, nell'ambito della proprie competenze **di dettare alla competente struttura amministrativa obiettivi ed indirizzi politici** che siano coerenti e rispettosi dei precetti comunitari, del principio di precauzione e dello sviluppo sostenibile attribuendo – nella valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e privati coinvolti – **priorità alla**

- **tutela della salute dei cittadini lombardi;**
- **alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della biodiversità;**
- **alla difesa delle attività produttive locali**

SI CHIEDE ALTRESI' DI

poter personalmente rappresentare ed esporre le proprie argomentazioni al Presidente Roberto Maroni cui si rivolge, dunque, con la presente istanza di formale incontro.

In fede

Retorbido, 13 luglio 2015

**Comitato
RISPETTIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO
I cittadini dell'Oltrepò.**

Comitato "RISPETTIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO"

Atto Costitutivo del 8/10/2010
Registrato al n. 2384 serie 3 del 8/10/2010
presso l'Agenzia delle Entrate di Voghera
Codice Fiscale 95030000186
e-mail: noinceneritoreretorbido@gmail.com